



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

CeFoRMeD

arcs@certsanita.fvg.it

Oggetto: Chiarimenti in riferimento ai programmi di aggiornamento AFT.

L'art. 26 del vigente ACN (*Formazione continua – ECM*) che conferma i contenuti del precedente (ACN 28.04.2022), al comma 2 prevede che **“Le Aziende sanitarie adottano il Piano di Formazione Aziendale (PFA) con il supporto delle strutture e con il contributo degli organi preposti alla formazione continua e del Comitato di cui all’articolo 12 del presente Accordo”**.

Inoltre, l’art. 27 ACN (*Attività didattica*) demanda agli Accordi Regionali la definizione ad esempio (comma 1) del **“fabbisogno regionale di animatori di formazione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, per la realizzazione della formazione continua di cui al precedente articolo, nonché l’attuazione di corsi di formazione per gli stessi animatori, articolati sulla base di un progetto formativo specifico. Gli stessi Accordi possono definire criteri di riconoscimento di attestati di idoneità conseguiti in altri corsi di formazione specifica”**: ad oggi non è stato dato alcun seguito a tale previsione pattizia.

Pertanto, le Aziende sanitarie ai sensi dell’art. 26 ACN sono le titolari della formazione dei MMG e devono dividerne organizzazione e temi in Comitato Aziendale, ma ad oggi non si è dato seguito alcuno a tale previsione pattizia vincolante.

Quindi, l’ACN e in particolare gli artt. 26 e 27, oggetto di discussione in Delegazione trattante Regionale per la stesura dell’AIR **“futuro”**, prevedono espressamente che le Aziende Sanitarie sottopongano al Comitato Aziendale l’obbligatorietà dei temi prescelti per la formazione obbligatoria non demandando a Ordini e/o Società scientifiche private tale incombenza.

Va rilevato infine che l’ACN 2024 vieta alle Aziende sanitarie l’affidamento di incarichi anche di docenza ad esempio nei corsi di aggiornamento AFT e/o Congressuali, a Medici di Medicina Generale cessati dal servizio (art 21 comma 1 lettera J) in conformità alla legge 124/2015 art. 17 ultimo comma.

Nel rimanere in attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 16 settembre 2024

Dott. Stefano Vignando